



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

REGOLAMENTO INCENTIVI

AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 328 del 14.11.2019

REGOLAMENTO INCENTIVI

Art.1 - Principi e costituzione del fondo	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	1
Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione	1
Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione	2
Art. 5 - Costituzione del fondo	2
Art. 6 - Criteri di ripartizione del fondo	4
Art. 7 - Modalità di liquidazione	5
Art. 8 – Percentuali residue	6
Art. 9 - Diniego o riduzione dell'incentivo	6
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finanziarie	6
Art. 9 – Entrata in vigore	7

Art.1 - Principi e costituzione del fondo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e ripartizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche riconosciute ed incentivate dal Codice dei Contratti sono le seguenti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
 - a. attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b. attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - c. attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d. attività di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e. attività di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione;
 - f. attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di certificazione di regolare esecuzione (CRE), di collaudo statico e di verifica di conformità.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Le funzioni tecniche incentivate sono individuate nelle attività:

- a. previste per la realizzazione dei lavori e delle opere pubbliche, affidati con contratto d'appalto lavori;
 - b. previste per l'acquisizione di servizi e di forniture pubblici affidati con contratto d'appalto di servizio e contratto d'appalto di fornitura, unicamente in presenza di un direttore dell'esecuzione del contratto formalmente nominato.
2. Sono escluse dall'incentivazione:
- a. attività finalizzate all'attivazione ed esecuzione di contratti di lavori, opere, forniture e servizi affidate direttamente, senza l'esperimento di una procedura competitiva;
 - b. i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Codice;
 - c. le eventuali funzioni tecniche svolte in assenza di procedura di gara;
 - d. gli appalti di servizi per i quali non è stato nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione

1. L'incentivo per l'esercizio delle funzioni tecniche è destinato ai dipendenti incaricati delle seguenti mansioni e ai loro collaboratori:
- a. Responsabile Unico del Procedimento e la struttura tecnica a supporto del R.U.P.;
 - b. Responsabile e unità tecnica di verifica del progetto;
 - c. Struttura cui è demandata la predisposizione ed il controllo della procedura di gara e l'attività di supporto per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa;
 - d. Ufficio di direzione dei lavori (Direttore dei Lavori, Direttori Operativi e Ispettori di cantiere), Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto (Direttore dell'esecuzione e assistenti del Direttore dell'esecuzione);
 - e. Collaudatore tecnico amministrativo o certificatore di regolare esecuzione o conformità o collaudatore statico, Certificatore di regolare esecuzione o conformità;
 - f. Collaboratore che, in rapporto alla singola specifica attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolge materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa, come individuate ai sensi dell'art. 2;
2. Al personale con qualifica dirigenziale non è riconosciuto l'incentivo per l'esercizio delle funzioni tecniche, ancorché formalmente incaricato, per espresso divieto di legge;
3. Sono destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura.

Art. 5 - Costituzione del fondo

1. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo a tempo determinato, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo

113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.

2. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato all'art. 4, nella misura dell'ottanta per cento.
4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

IMPORTI DEI LAVORI DEL BANDO PUBBLICATO	PERCENTUALE
Fino a € 500.000	2,00%
Da € 500.001 ad € 1.000.000	1,8%
Da € 1.000.001 a € 2.000.000	1,5%
Da € 2.000.000 a € 5.548.000	1,00%
Superiore a € 5.548.000	0,8%

6. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono determinate solo per importi superiori ai 500.000 euro, nella seguente misura:

IMPORTI DEI SERVIZI DEL BANDO PUBBLICATO	PERCENTUALE
Fino a 500.000	2,00%
Da € 500.001 a € 1.000.000	1,80 %
Da € 1.000.001 ad € 2.000.000	1,50 %
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
Superiore a € 5.000.000	0,8%

Art. 6 - Criteri di ripartizione del fondo

1. Per gli appalti di lavori il fondo è ripartito, per attività e funzioni, tra i dipendenti individuati dal Dirigente o dal Responsabile di nomina sindacale competente secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Il Responsabile del Settore Finanziario incaricato della Programmazione della spesa	1,50%
Collaboratori del Responsabile del Settore Finanziario (personale amministrativo e tecnico di staff)	1,50%
Il Responsabile del settore LL.PP. incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
Il Responsabile incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	10,00%
Collaboratori del Responsabile della Stazione appaltante (personale amministrativo e tecnico di staff)	5,50%
Collaboratori attività di rogito	1,50%
Responsabile del Procedimento (RUP)	30,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,50%
Direttore dei lavori	20,00%
Collaboratori del D.L. (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,50%
Collaudo tecnico amministrativo	2,00%
Collaudo statico	10%

2. Per gli appalti di servizi e forniture il fondo è ripartito, per attività e funzioni, tra i dipendenti individuati dal Dirigente o dal Responsabile di nomina sindacale secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle funzioni	Ripartizione percentuale a personale assegnato
Il Responsabile del Settore Finanziario incaricato della Programmazione della spesa	1,50%
Collaboratori del Responsabile del Settore Finanziari (personale amministrativo e tecnico di staff)	1,50%
Il Responsabile incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	16,00%
Collaboratori del Responsabile della Stazione appaltante (personale amministrativo e tecnico di staff)	6,00%
Collaboratori attività di rogito	3,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	8,50%
Direttore dell'esecuzione del contratto	20,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	8,50%

3. Le percentuali destinate ai collaboratori si intendono suddivise in parti uguali tra i collaboratori identificati dal Dirigente o dal Responsabile di nomina sindacale in sede di liquidazione.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, mentre nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'Ente.

Art. 7 - Modalità di liquidazione

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte. Nel caso di coincidenza tra il responsabile dell'Area e il soggetto che abbia svolto le funzioni incentivate, la liquidazione è effettuata dal Segretario Comunale.
2. Negli appalti di lavori il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- a. per l'attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività, il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione di ciascuna opera;
 - b. per le fasi esecutive: direzione lavori, collaudo e l'attività del RUP relativa alle predette attività il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.
3. Negli appalti di servizi il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:
- a. per l'attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività, il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione del servizio;
 - b. per le fasi esecutive: direzione dell'esecuzione del contratto e l'attività del RUP relativa alle predette attività il diritto alla liquidazione matura al termine di ciascun anno solare e il totale dell'incentivo spettante viene suddiviso in base agli anni di durata del contratto;
 - c. per le fasi finali: verifica di conformità e l'attività del RUP relativa alle predette attività il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità o di atti equivalenti.
4. Negli appalti di forniture il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:
- a. per l'attività programmatiche/amministrative: ovvero di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività, il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione di ciascuna fornitura;
 - b. per le fasi esecutive: direzione dell'esecuzione del contratto, collaudi/verifica di conformità e l'attività del RUP relativa alle predette attività il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità o di atti equivalenti.

Art. 8 – Percentuali residue

1. Nell'ipotesi in cui, per l'assenza di determinate figure, alcune quote di incentivi previste all'art. 6 c. 1 e 2 non dovessero essere liquidate, le stesse costituiranno economia per l'ente.

Art. 9 - Diniego o riduzione dell'incentivo

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo e/o di errori nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area. In tal caso

ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale proporzionata all'allungamento dei tempi rispetto a quelli programmati, o alla gravità del ritardo e/o degli errori, avuto riguardo alle conseguenze per l'amministrazione. La penale potrà arrivare fino alla concorrenza dell'incentivo previsto.

2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure di affidamento di Lavori o Forniture o Servizi la cui indizione di gara sia successiva all'entrata in vigore del D.lgs.50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art.216 c.1 del citato D.l.gs (19.04.2016) previo accertamento, all'interno del quadro economico dell'affidamento, del corretto inserimento di apposita previsione relativa agli incentivi per funzioni tecniche;
2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art.5 del presente regolamento.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione e sarà pubblicato sul sito informativo istituzionale dell'ente.